

## ASSEGNO DI DIVORZIO E DINTORNI

SSPL “G. Scaduto”, Diritto civile I, 7 marzo 2019

**Prof. Maria Carmela Venuti**

### **Il dato normativo di riferimento**

LEGGE 1 dicembre 1970, n. 898. - *Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*

Art. 5.

(...)

6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, *tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio*, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno **quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.**

7. La sentenza deve stabilire anche un *criterio di adeguamento automatico dell'assegno*, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.

8. *Su accordo delle parti* la corresponsione può avvenire in unica soluzione *ove questa sia ritenuta equa dal tribunale*. In tal caso *non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico*.

9. I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la *dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune*. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.

10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

11. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. *Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze*.

### **Art. 8.**

1. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare *idonea garanzia reale o personale* se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

2. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile.

3. Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente (1).

4. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6 (2).

5. Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il

coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, il creditore procedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione, provvede il giudice dell'esecuzione (3).

6. Lo Stato e gli altri enti indicati nell'art. 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché gli altri enti datori di lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno e l'invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest'ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori (4).

7. Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di cui al precedente comma sono soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6 (5).

(1) Comma sostituito dall'articolo 12, comma 1, della Legge 6 marzo 1987, n. 74.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1, della Legge 6 marzo 1987, n. 74.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1, della Legge 6 marzo 1987, n. 74.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1, della Legge 6 marzo 1987, n. 74.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1, della Legge 6 marzo 1987, n. 74.

#### **Art. 9.**

1. Qualora *sopravvengano giustificati motivi* dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la *revisione delle disposizioni* concernenti l'affidamento dei figli e di quelle *relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere* ai sensi degli articoli 5 e 6.

2. In caso di *morte* dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la *pensione di reversibilità*, il *coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità*, sempre che il *rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza* (1).

3. *Qualora esista un coniuge superstite* avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, *al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5*. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze (1).

4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità.

5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci (2).

(1) A norma dell'articolo 5 della Legge 28 dicembre 2005, n. 263, per "titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5" deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

(2) Articolo sostituito dall'articolo 2 della Legge 1° agosto 1978, n. 436 e successivamente dall'articolo 13, comma 1, della Legge 6 marzo 1987, n. 74. Per l'affidamento condiviso dei figli vedi articolo 4, comma 1, della Legge 8 febbraio 2006 n. 54.

#### **Art. 9-bis**

1. A colui al quale è stato *ricosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'art. 5, qualora versi in stato di bisogno*, il tribunale, *dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'art. 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.*

2. *Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno può essere nuovamente attribuito* (1).

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 3 della Legge 1° agosto 1978, n. 436.

#### **Art. 12-bis**

1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha *diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto* percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.

2. Tale percentuale è pari *al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio* (1).

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 16, comma 1, della Legge 6 marzo 1987, n. 74.

oooooooooooo

Il matrimonio e l'assetto patrimoniale dei rapporti tra i coniugi.

Art. 29 Cost.

Art. 2 Cost.

Art. 3 Cost.

Art. 143 c.c. - *Diritti e doveri reciproci dei coniugi*

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a *contribuire ai bisogni della famiglia*.

Del regime patrimoniale della famiglia

Art. 159. - Del regime patrimoniale legale tra i coniugi.

Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla *comunione dei beni* regolata dalla sezione III del presente capo.

Separazione personale

Art. 156. – Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, *qualora egli non abbia adeguati redditi propri*.

L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

*Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.*

Il giudice che pronuncia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.

In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Alimenti

Art. 438. - Misura degli alimenti.

Gli alimenti possono essere chiesti solo *da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento*.

Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.

(...).

○○○○○○

Tornando all'art. 5.

Il testo originario così recitava:

Art. 5

(...)

4. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, *tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi*. Nella determinazione di tale assegno il giudice *tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi*. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica soluzione.

5. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

Il fondamento della disposizione, nella formulazione del 1970, è stato visto nella necessità di *sopperire allo squilibrio* determinato dal divorzio nelle *condizioni economiche* dei coniugi.

Funzione dell'assegno: adeguamento dell'assetto economico che la famiglia si era data sulla base delle esigenze concrete, della personalità, della capacità dei suoi componenti. Credito che trova fondamento nella vita matrimoniale vissuta e fonte nella pronuncia del giudice.

Natura alimentare/assistenziale; compensativa/riequilibratrice; risarcitoria/indennitaria; mista: → Criteri concorrenti e reciprocamente integranti.

Tendenza a far partecipare l'ex coniuge al reddito dei beni al cui acquisto si può supporre abbia contribuito durante la vita coniugale. Il riferimento al «contributo personale ed economico» del coniuge alla vita familiare fu introdotto col dichiarato scopo di anticipare (nel 1970) il regime di comunione legale, allora ipotizzato nel progetto di riforma del diritto di famiglia, che poi venne approvato nel 1975 con la legge n. 151.

Secondo **Cass., Sez. Un., 26 aprile 1974, n. 1194**, l'assegno previsto dall'art. 5, comma quarto, della legge n. 898 del 1970 non ha natura indennitaria od alimentare, ma *composita*, dovendo il giudice tener conto di tre criteri, e cioè delle condizioni economiche dei coniugi, della ragione della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi. In relazione al primo di tali criteri – avendo la legge inteso tutelare la posizione del coniuge che a seguito dello scioglimento dell'unione matrimoniale, viene a trovarsi in difficoltà economiche per aver perduto il sostegno che si realizzava nell'ambito della convivenza dei coniugi, sanzionato dall'obbligo di mantenimento - *l'assegno acquista un carattere assistenziale in senso lato*. Con riguardo alle ragioni della decisione, l'assegno ha carattere *risarcitorio*, dovendo considerarsi sia la valutazione delle cause che hanno condotto allo scioglimento del matrimonio, sia l'interesse che ha il coniuge a tale scioglimento. Sotto il terzo profilo, l'assegno svolge una *funzione compensativa*, perché si dà rilevanza all'impegno personale ed agli apporti di carattere economico prestati in vista del benessere della famiglia. I tre criteri, che, sono insieme di attribuzione e di commisurazione dell'assegno, si presentano come coesistenti e bilaterali.

Dopo la modifica legislativa del 1987, che ha introdotto il testo attuale:

**Cass. civ. Sez. Unite, 29-11-1990, n. 11490**

A seguito della disciplina introdotta dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, modificativo dell'art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, l'accertamento del diritto di un coniuge alla somministrazione di un assegno periodico a carico dell'altro va compiuto mediante una duplice indagine, attinente *all'an* ed al *quantum*.

Il *presupposto* per concedere l'assegno è costituito *dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente* (tenendo conto non solo dei suoi redditi, ma anche dei cespiti patrimoniali e delle altre utilità di cui può disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente, *rilevando l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio*.

La *misura* concreta dell'assegno – che ha **carattere esclusivamente assistenziale** – deve essere fissata in base alla *valutazione ponderata e bilaterale dei criteri* enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio) con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. Il giudice, purché ne dia sufficiente giustificazione, non è tenuto ad utilizzare tutti i suddetti criteri, anche in relazione alle deduzioni e richieste delle parti e dovrà valutarne in ogni caso l'influenza sulla misura dell'assegno stesso, che potrà anche essere escluso sulla base dell'incidenza negativa di uno o più di essi.

Se l'assegno di divorzio è richiesto soltanto sulla base del riconoscimento del contributo personale ed economico dato dal coniuge richiedente al patrimonio dell'altro, senza alcun riferimento all'inadeguatezza dei mezzi dello stesso richiedente (nel senso suddetto), l'assegno, avendo natura esclusivamente assistenziale, non potrà essere riconosciuto.

Questo assetto interpretativo resta sostanzialmente immutato fino a tempi relativamente recenti.

**Cass. civ., sez. I, sent., 10 maggio 2017, n. 11504**

Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, *nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito da tale norma:*

A) deve verificare, nella fase dell'*an debeat*ur – informata al principio dell' "*autoresponsabilità economica*" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole", ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente –, se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (*manca*za di "*mezzi adeguati*" o, comunque, *impossibilità* "*di procurarsi per ragioni oggettive*"), con esclusivo riferimento all' "*indipendenza o autosufficienza economica*" dello stesso, desunta dai principali "indici" – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del *possesso di redditi* di qualsiasi specie e/o di *cespiti patrimoniali* mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri *lato sensu* "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle *capacità e possibilità effettive di lavoro personale* (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della *stabile disponibilità di una casa di abitazione*; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;

B) deve "tener conto", nella fase del *quantum debeat*ur – informata al principio della "*solidarietà economica*" dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto "persona" economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell'assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto –, di tutti gli elementi indicati dalla norma ("*(...) condizioni dei coniugi, (...) ragioni della decisione, (...) contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, (...) reddito di entrambi (...)*"), e "valutare" "tutti i suddetti elementi *anche in rapporto alla durata del matrimonio*", al fine di *determinare in concreto la misura dell'assegno* di divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.).

Le premesse del ragionamento della S.C.:

- una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso – sulla base dell'accertamento giudiziale, passato in giudicato, che "la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3" (cfr. artt. 1 e 2, mai modificati, nonché la L. n. 898 del 1970, art. 4, commi 12 e 16) –, il *rapporto matrimoniale si estingue* definitivamente sul piano sia dello *status personale* dei coniugi, i quali devono perciò considerarsi da allora in poi "persone singole", sia dei loro rapporti economico-patrimoniali (art. 191 c.c., comma 1) e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale (art. 143 c.c., comma 2), fermo ovviamente, in presenza di figli, l'esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli *ex coniugi* (cfr. art. 317 c.c., comma 2, e da artt. 337-bis a 337-octies c.c.).

- la complessiva *ratio* della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, (diritto condizionato all'assegno di divorzio e – riconosciuto tale diritto determinazione e prestazione dell'assegno) ha *fondamento costituzionale nel dovere inderogabile di "solidarietà economica"* (art. 2, in relazione all'art. 23, Cost.), il cui adempimento è richiesto ad entrambi gli ex coniugi, quali "persone

singole”, a tutela della “persona” economicamente più debole (cosiddetta “solidarietà post-coniugale”): sta precisamente in questo duplice fondamento costituzionale sia la qualificazione della *natura dell’assegno di divorzio* come esclusivamente “*assistenziale*” in favore dell’ex coniuge economicamente più debole (art. 2 Cost.) – natura che in questa sede va ribadita –, sia la giustificazione della *doverosità della sua “prestazione”* (art. 23 Cost.).

Sicché, se il diritto all’assegno di divorzio è riconosciuto alla “persona” dell’ex coniuge nella fase dell’*an debeat*, l’assegno è “determinato” esclusivamente nella successiva fase del *quantum debeat*, non già “in ragione” del rapporto matrimoniale ormai definitivamente estinto, bensì “in considerazione” di esso nel corso di tale seconda fase (cfr. l’incipit del comma 6 dell’art. 5 cit.: “(...) il tribunale, tenuto conto (...)”), avendo lo stesso rapporto, ancorché estinto pure nella sua dimensione economico-patrimoniale, caratterizzato, anche sul piano giuridico, un periodo più o meno lungo della vita in comune (“la comunione spirituale e materiale”) degli ex coniugi.

Deve, peraltro, sottolinearsi che il carattere condizionato del diritto all’assegno di divorzio – comportando ovviamente la sua negazione in presenza di “mezzi adeguati” dell’ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità “di procurarseli”, vale a dire della “*indipendenza o autosufficienza economica*” dello stesso – comporta altresì che, in carenza di ragioni di “solidarietà economica”, l’eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della “mera preesistenza” di un rapporto matrimoniale ormai estinto, ed inoltre di durata tendenzialmente *sine die*: il discrimine tra “solidarietà economica” ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull’esistenza, o no, delle condizioni del diritto all’assegno, nella fase dell’*an debeat*.

Decisiva è, pertanto – ai fini del riconoscimento, o no, del diritto all’assegno di divorzio all’ex coniuge richiedente –, l’interpretazione del sintagma normativo “*mezzi adeguati*” e della disposizione “*impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive*” nonché, in particolare e soprattutto, l’individuazione dell’*indispensabile “parametro di riferimento”, al quale rapportare l’ “adeguatezza-inadeguatezza” dei “mezzi” del richiedente l’assegno e, inoltre, la “possibilità-impossibilità” dello stesso di procurarseli.*

Il parametro del “tenore di vita” - se applicato anche nella fase dell’*an debeat* – collide radicalmente con la natura stessa dell’istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici: infatti, *con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale* – a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all’art. 143 cod. civ. –, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo sia pure limitatamente alla dimensione economica del “tenore di vita matrimoniale” ivi condotto – *in una indebita prospettiva*, per così dire, di “*ultrattività” del vincolo matrimoniale.*

La scelta di detto parametro implica l’omessa considerazione che il diritto all’assegno di divorzio è eventualmente riconosciuto all’ex coniuge richiedente, nella fase dell’*an debeat*, esclusivamente come “persona singola” e non già come (ancora) “parte” di un rapporto matrimoniale ormai estinto anche sul piano economico-patrimoniale, avendo il legislatore della riforma del 1987 informato la disciplina dell’assegno di divorzio, sia pure per implicito ma in modo inequivoco, al *principio di “autoresponsabilità”* economica degli ex coniugi dopo la pronuncia di divorzio.

La “necessaria considerazione”, da parte del giudice del divorzio, del preesistente rapporto matrimoniale anche nella sua dimensione economico-patrimoniale è normativamente ed esplicitamente prevista soltanto per l’eventuale fase del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell’assegno (*quantum debeat*), vale a dire soltanto dopo l’esito positivo della fase precedente (*an debeat*), conclusasi cioè con il riconoscimento del diritto all’assegno.

L’esigenza di non turbare un costume sociale ancora caratterizzato dalla “attuale esistenza di modelli di matrimonio più tradizionali, anche perché sorti in epoca molto anteriore alla rifor-

ma”, con ciò spiegando la preferenza accordata ad un indirizzo interpretativo che “meno traumaticamente rompe(ss) con la passata tradizione” (così ancora la sentenza n. 11490 del 1990).

Questa esigenza, tuttavia, si è molto attenuata nel corso degli anni, essendo ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del *matrimonio come atto di libertà e di auto-responsabilità*, nonché come *luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita*, in quanto tale *dissolubile* (matrimonio che – oggi – è possibile “sciogliere”, previo accordo, con una semplice dichiarazione delle parti all’ufficiale dello stato civile, a norma del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, art. 1, comma 1).



**Non è configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale.** L’*interesse tutelato* con l’attribuzione dell’assegno divorzile **non** è il *riequilibrio delle condizioni economiche* degli ex coniugi, ma il **raggiungimento della indipendenza economica**, in tal senso dovendo intendersi la funzione – esclusivamente – assistenziale dell’assegno divorzile.

A tal fine rilevano:

- 1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;
- 2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri *lato sensu* “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza (“dimora abituale”: art. 43 c.c., comma 2) della persona che richiede l’assegno;
- 3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;
- 4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Si afferma il principio dell’ “*autoresponsabilità economica*”.

Il *divorzio segue normalmente la separazione personale ed è frutto di scelte definitive che ineriscono alla dimensione della libertà della persona* ed implicano per ciò stesso l’accettazione da parte di ciascuno degli ex coniugi – irrilevante, sul piano giuridico, se consapevole o no – delle relative conseguenze anche economiche.

*L’adeguatezza dei mezzi si misura con riguardo alla sufficienza degli stessi ad assicurare il mantenimento del coniuge, inteso come soddisfazione di tutte le esigenze di vita, indipendentemente dallo stato di bisogno correlato ad una mera obbligazione “alimentare”.*

Nella nuova formulazione appare un’espressione letterale che non esisteva nel testo del 1970, e cioè il riferimento al coniuge che “non ha mezzi adeguati”; espressione analoga a quella contenuta nell’art. 156 c.c., sugli effetti della separazione nei rapporti patrimoniali fra i coniugi. Nell’interpretazione giurisprudenziale il difetto di redditi adeguati va inteso come difetto di redditi e/o di sostanze od altre utilità sufficienti ad assicurare al coniuge il tenore di vita che gli sarebbe spettato durante la convivenza.

La trasposizione del medesimo principio nell’ambito dell’assegno di divorzio, non comporta (alla stregua dei principi, ed aderendo alle disposizioni complessive della norma novellata) la mancanza di ogni autonomia delle valutazioni da operare in sede di divorzio, rispetto a quelle già effettuate in sede di separazione, perché *l’assegno di divorzio non si può ritenere radicato nel vincolo matrimoniale allo stesso modo di quello di separazione e, quindi, la garanzia della pretesa continuità dello status economico non può essere considerata espressione della persistenza del rapporto personale di matrimonio, una volta che questo è stato definitivamente sciolto.*

Poiché il giudizio sull’*an* del diritto all’assegno è basato sulla determinazione di un *quantum* idoneo ad eliminare l’ apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche del coniuge che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio, è necessaria una determinazione quantitativa (sempre in via di massima) delle somme sufficienti



a superare l'inadeguatezza dei mezzi dell'avente diritto, che costituiscono il limite o tetto massimo della misura dell'assegno.

A grandi linee - e salve situazioni peculiari che possano ragionevolmente condurre a conclusioni diverse - *la durata del matrimonio, quanto più è lunga, tanto più farà conservare all'avente diritto il livello di vita già acquisito durante il matrimonio, mentre lo potrà far perdere una sua breve durata non potendo in tal caso fondarsi una legittima aspettativa di beneficiarne oltre il divorzio.*

Tutto il sistema della legge riformata privilegia le *conseguenze di una perdurante (seppure modificata, nel senso che si dirà) efficacia sul piano economico di un vincolo che sul piano personale è stato disciolto.* L'art. 9 riconosce al coniuge divorziato il diritto alla pensione di reversibilità; l'art. 12-bis riconosce il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto, spettante al coniuge obbligato per il periodo durante il quale il rapporto si è svolto in costanza di matrimonio. È evidente che *si valorizzano i rapporti in corso alla data della sentenza di divorzio, facendo partecipare il coniuge divorziato alla condizione economica dell'altro coniuge derivante da quei rapporti, per il fatto oggettivo della pregressa esistenza di un vincolo ormai disciolto.*

Per differenziare i due tipi di assegni e per non appiattire l'indagine del giudice ad una mera revisione delle conseguenze patrimoniali della separazione, in base ad eventuali circostanze sopravvenute (ciò, infatti, non è consentito dalla legge), occorre conferire il giusto rilievo alla molteplicità degli indici di quantificazione offerti dalla legge.

A sostegno del criterio assistenziale hanno giocato vari fattori: l'abbandono di una concezione patrimonialistica del matrimonio, inteso come "sistemazione definitiva", perché il divorzio è stato assorbito dal costume sociale; l'incremento delle separazioni personali, anche dopo pochi anni di matrimonio per cui le giovani coppie atteggiano le loro aspettative nell'ambito di una reciproca autonomia economica. Si tratta, peraltro, di dati statistici, che non devono fare dimenticare l'attuale esistenza di modelli di matrimonio più tradizionali, anche perché sorti in epoca molto anteriore alla riforma.

La legge offre una duttile risposta a tutti i vari modelli concreti di matrimonio, ma non può non essere ancorata ad un *dato di partenza unitario*, che non può che essere quello più comprensivo di ogni altro, e cioè quello che **meno traumaticamente rompe con la passata tradizione.**

Il punto di partenza, in altri termini, *non può limitarsi ad offrire all'ex coniuge un livello di vita sufficiente ad assicurargli un'esistenza economicamente autonoma, libera e dignitosa ed a consentirgli la possibilità di realizzare la propria personalità secondo le capacità ed attitudini personali, perché tale opzione avrebbe dovuto essere basata su una normativa intesa soltanto a permettere il reinserimento del coniuge economicamente più debole nella vita di relazione*, di cui non vi è traccia nel dato normativo, presentandosi essa come sovrapposizione ideologica suggerita anche dal confronto con altri, diversi tipi di legislazione.

Neppure può essere ritenuto che l'assegno sia rivolto a fronteggiare una mera situazione di bisogno, perché tale intento avrebbe dovuto esser espresso in maniera esplicita.

*La dissoluzione del matrimonio, d'altro canto, incide in maniera evidente sul reciproco tenore di vita*, che resta un semplice dato di partenza, rilevante in sede di giudizio sull'attribuzione, modificabile nella concreta determinazione quantitativa dell'assegno, sulla base delle condizioni dei coniugi, dei loro redditi, della ragione della decisione, del contributo, della durata del matrimonio: *è in questo giudizio articolato, composito e motivato (per cui il giudice deve, almeno implicitamente, giustificare il motivo per il quale non ha dato rilievo a qualcuno dei suddetti elementi) che si manifesta la profonda differenza rispetto all'assegno di separazione*, per cui l'operazione ermeneutica qui condotta non è vulnerata in radice da un'indebita confusione di istituti diversi.

Occorre accertare, in questa fase di determinazione, se il divorzio è intervenuto o meno quando si è formata una vera comunione di vita e di interessi, ovvero consegua ad un'immediata separazione fra coniugi che non hanno ancora consolidato tale comunione, sicché non è giusto

fornire il coniuge più debole di una rendita che si manifesterebbe di carattere puramente parassitari.

Il giudizio sull' *an* è necessariamente correlato all'ipotetica fissazione di un *quantum* che costituisce il tetto massimo di una misura che può essere diminuita, sulla base dei criteri di legge, fino anche ad eliminare, in date condizioni, il diritto all'assegno.

**Cass. civ., sez. un., 11-07-2018, n. 18287**

Posto che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principi di eguaglianza e di solidarietà di cui agli art. 2 e 29 cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, *senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur)*, il giudice:

a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiali, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;

b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, 6° comma, prima parte, l. 898/70, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;

c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da *garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato*.

L'opzione di fondo della pronuncia del 2017 coglie un elemento di rilievo ma ne trascura altri. *L'autodeterminazione* individuale e la *libertà* di scegliere il percorso da imprimere alla propria esistenza costituisce certamente un valore assiologico portante nel sistema dei diritti della persona, ma è necessario che la declinazione di questo profilo dinamico dell'autodeterminazione sia *effettiva*, ovvero non sia sconnessa dall'altro profilo fondante, quello della *dignità personale*, atteso che la libertà di scegliere e di determinarsi è eziologicamente condizionata dalla possibilità concreta di esercitare questo diritto.

Con la cessazione dell'unione matrimoniale si realizza, nella prevalenza delle situazioni concrete, un depauperamento di entrambi gli ex coniugi e si crea uno squilibrio economico-patrimoniale conseguente a tale determinazione.

I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale. Inoltre, non può trascurarsi, per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età.

*La svolta nella sentenza n. 11504 del 2017 è rilevante ma incompleta, in quanto non radicata sui fattori oggettivi e interrelazionali che determinano la condizione complessiva degli ex coniugi dopo lo scioglimento del vincolo.*

Lo stesso limite *dell'incompletezza* si deve rilevare in ordine alla *ratio* posta a sostegno del criterio attributivo dell'assegno di divorzio, individuato nella *carenza di autosufficienza economica della parte richiedente*. Solo questo parametro viene ritenuto coerente con i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità che permeano la solidarietà post coniugale, su cui, in via esclusiva, si rinviene il fondamento dell'assegno. Il sostegno costituzionale della *ratio* solidaristica viene desunto dall'articolo 2 Cost. e dall'articolo 23 Cost.. La garanzia costituzionale della riserva di legge in ordine al prelievo fiscale ed ad ogni forma di obbligo tributario anche inteso in

senso lato, risulta del tutto estraneo al contesto giuridico-costituzionale all'interno del quale deve collocarsi la cd. solidarietà post coniugale, riguardando esclusivamente la relazione tra il cittadino-contribuente e l'autorità statale o pubblica in senso ampio. Essa tuttavia costituisce la premessa coerente del contenuto riduttivo che nella pronuncia si attribuisce al principio di autodeterminazione ed autoresponsabilità, ancorché formalmente ancorati all'articolo 2 Cost.. *Della norma costituzionale viene, tuttavia, azzerata la parte, di primaria importanza, che colloca il principio di autodeterminazione all'interno delle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità dell'individuo.*

Il *modello costituzionale del matrimonio*, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi, libertà di scelta, reversibilità della decisione ed autoresponsabilità è stato tenuto in primaria considerazione dal legislatore in sede di definizione degli effetti economico patrimoniali conseguenti allo scioglimento del vincolo.

La libertà di scelta e l'autoresponsabilità, che della libertà è una delle principali manifestazioni, costituiscono il fondamento costituzionale dell'unione matrimoniale, una delle formazioni sociali che la Costituzione riconosce come modello relazionale-familiare preesistente e tipizzato. Il canone *dell'uguaglianza*, posto a base dell'articolo 29 Cost., può essere attuato e reso effettivo soltanto all'interno di una relazione governata da scelte che sono frutto di determinazioni assunte liberamente dai coniugi in particolare in ordine ai ruoli ed ai compiti che ciascuno di essi assume nella vita familiare. L'uguaglianza si coniuga indissolubilmente con *l'autodeterminazione* e determina la peculiarità della relazione coniugale così come declinata nell'articolo 143 c.c., norma che ne costituisce la perfetta declinazione.

L'autodeterminazione non si esaurisce con la facoltà anche unilaterale di sciogliersi dal vincolo ma preesiste a tale determinazione e *connota tutta la relazione ed, in particolare la definizione e la condivisione dei ruoli endofamiliari*. Ugualmente *l'autoresponsabilità costituisce il cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo reciproco di assistenza e di collaborazione nella conduzione della vita familiare così come tratteggiati nell'articolo 143 c.c.*

L'impostazione della decisione del 2017, pur condivisibile nella parte in cui coglie la potenzialità deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita, *omette di considerare che i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità hanno orientato non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma, ciò che è più rilevante ai fini degli effetti conseguenti al suo scioglimento così come definiti nella L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, hanno determinato il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'articolo 143 c.c.*

La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile. *Alla reversibilità della scelta relativa al legame matrimoniale non consegue necessariamente una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge al momento della cessazione dell'unione matrimoniale.*

Il legislatore è stato largamente consapevole del forte condizionamento che il *modello di relazione matrimoniale prescelto dai coniugi può determinare sulla loro condizione economico-patrimoniale successiva allo scioglimento.*

La relazione coniugale è orientata fin dall'inizio dai principi di libertà ed autoresponsabilità ed il legislatore ha inteso valorizzare la funzione conformativa di questi principi nel regime giuridico dell'unione matrimoniale anche in relazione agli effetti che possono conseguire dopo lo scioglimento del vincolo, senza incidere sulla efficacia solutoria di tale determinazione, volta al riacquisto dello stato libero ma anche senza azzerare l'esperienza della relazione coniugale alla

quale si dà forte rilevanza nella norma che prefigura gli effetti di natura economica che conseguono al divorzio.

*L'articolo 5, comma 6 attribuisce all'assegno di divorzio una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi "adeguati" e non possa procurarseli per ragioni obiettive. Il parametro dell'adeguatezza ha, tuttavia, carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione comparativa che si giustifica alla luce degli indicatori contenuti nell'incipit della norma.*

Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'articolo 5, comma 6, al fine di *accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.*

Il richiamo all'attualità, avvertito dalla sentenza n. 11504 del 2017, in funzione della valorizzazione dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi deve, pertanto, dirigersi verso la *preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio*. Il principio di *solidarietà*, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia *saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari*.

L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.

*È necessario accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.*

*Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive.*

Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'articolo 5, comma 6, prefigurano una *funzione perequativa e riequilibratrice* dell'assegno di divorzio che permea il *principio di solidarietà* posto a base del diritto.

In definitiva →

a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;

b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;

c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

#### DECISIONI SUCCESSIVE

TRIBUNALE DI PAVIA; sentenza, 23 luglio 2018

L'assegno divorzile va determinato in base ai parametri indicati da Cass., sez. un., 18287/18, anche alla stregua di un giudizio prognostico «controfattuale», come se il matrimonio non ci fosse stato, sulle aspettative sacrificate dal richiedente rispetto alla situazione che si crea con il divorzio, sulla scorta di fatti rientranti nella comune esperienza e delle presunzioni semplici, tenendo conto, in particolare:

a) del tipo di modello familiare in concreto voluto e posto in atto dalla coppia,

b) della circostanza che l'assegno divorzile non può comunque ovviare alle sperequazioni che esistono nel mercato del lavoro, atteso che, diversamente, si favorirebbero scelte matrimoniali basate sulla convenienza economica (nella specie, il tribunale ha negato l'assegno divorzile all'ex moglie, in quanto non vi è una significativa disparità economica tra i due, entrambi benestanti, che, in sede di separazione, già avevano proceduto alla divisione del patrimonio comune con attribuzioni che avevano tenuto conto dell'apporto dato dalla moglie al marito e alla famiglia, con sacrificio della propria carriera professionale, che però, verosimilmente, non le avrebbe comunque garantito, se pure si fosse sviluppata, una più favorevole posizione economica).

Il Tribunale di Pavia, pur prestando adesione alla pronuncia delle sezioni unite, specie con riferimento alla affermata funzione assistenziale, ma anche perequativa-compensativa dell'assegno, sviluppa - come espressamente enunciato - profili «rimasti in ombra» in quella pronuncia.

In particolare - al fine (esplicitato) di evitare che l'assegno determini una locupletazione ingiustificata - la sentenza esclude che la funzione perequativa-compensativa possa essere intesa come volta a superare (quasi in una prospettiva macroeconomica, che non può essere quella giudiziaria) le sperequazioni che tuttora esistono nel mercato del lavoro, specie a danno delle donne (la sentenza delle sezioni unite alludeva, in un punto, alle perduranti discriminazioni di genere nella società italiana).

Particolare rilievo è poi attribuito al *giudizio prognostico ex ante*, «controfattuale» sulle aspettative lavorative sacrificate dal coniuge richiedente l'assegno in ragione del matrimonio (il giudizio appunto va condotto «come se» il matrimonio non ci fosse stato).

Nel caso concreto, secondo il tribunale, che ricorre a dati di comune esperienza, la donna, se anche avesse lavorato come giornalista, al termine della carriera non si sarebbe trovata in una situazione patrimoniale migliore di quella attuale (tenuto conto che, al di fuori delle «grandi firme», i redditi dei giornalisti non sono particolarmente elevati).

Inoltre, e soprattutto, il tribunale esclude che vi sia una significativa disparità tra la posizione economica degli ex coniugi; infatti la moglie gode di un rilevante reddito da capitale e,

d'altronde, i due, in sede di separazione, avevano già diviso il patrimonio comune, con attribuzioni che tenevano conto dell'apporto dato dalla moglie alla (brillante) carriera del marito, con proprio sacrificio, sicché, in sostanza, la funzione perequativa, compensativa è stata già ampiamente assolta.

**Cassazione civile, sez. I , 29 gennaio 2019, n. 2480**

La mancata richiesta di assegno di mantenimento in sede di separazione non preclude di certo il suo riconoscimento in sede divorzile, ma può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi alle condizioni economiche dei coniugi.

REVISIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO NELLA GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE DEL 2018.

**App. Palermo, decreto, 26-11-2018**

Le condizioni di divorzio tra gli ex coniugi possono essere modificate solo a fronte della sopravvenienza di giustificati motivi, da intendersi quali circostanze fattuali che abbiano alterato l'assetto economico considerato dal primo giudice, da valutarsi però (da parte di quello adito ai sensi dell'art. 9, l. 898/70) secondo i criteri enunciati da Cass., sez. un., 18287/18.

Nella specie, la corte ha revocato l'assegno divorzile riconosciuto all'ex moglie, sul rilievo che, successivamente, erano migliorate le sue condizioni economiche, in quanto ne era aumentato il reddito, mentre erano peggiorate quelle del marito, onerato del mantenimento di due figli nati successivamente al divorzio e dalle crescenti esigenze, e soprattutto tenuto conto che, anche in ragione della brevissima durata del matrimonio, sciolto per inconsumazione, la moglie non aveva apportato alcun contributo all'implementazione del patrimonio familiare e del marito, né aveva sacrificato aspettative professionali e reddituali.

**Cass. civ., sez. I, ord., 14 dicembre 2018, n. 32529**

In merito alla domanda concernente la revisione del contributo al mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti, proposta ex art. 9 della legge n. 898 del 1970, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.

I "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.

CESSAZIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO IN PRESENZA DI NUOVA FAMIGLIA DI FATTO

**Cassazione civile sez. I, 3 aprile 2015, n. 6855**

L'espressione "famiglia di fatto" non consiste soltanto nel convivere come coniugi, ma indica prima di tutto una "famiglia", portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli. In tal senso, si rinviene, seppur indirettamente, nella stessa Carta Costituzionale, una possibile garanzia per la famiglia di fatto, quale formazione sociale in cui si svolge la personalità dell'individuo, ai sensi dell'art. 2 Cost..

Ove tale convivenza assuma dunque i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che di regola caratterizza la

famiglia fondata sul matrimonio), che comporta il potenziamento reciproco della personalità dei conviventi e la trasmissione di valori educativi ai figli, la mera convivenza si trasforma in una vera e propria “famiglia di fatto”.

A quel punto, il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei *partner* non può che venir meno di fronte all’esistenza di una vera e propria famiglia, ancorché di fatto.

Si rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di esso.

Una famiglia di fatto, espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole da parte del coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita di figli (ciò che dovrebbe escludere ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge) dovrebbe essere necessariamente caratterizzata dalla assunzione piena di un **rischio**, in relazione alle vicende successive della famiglia di fatto, mettendosi in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra conviventi (ferma restando evidentemente la permanenza di ogni obbligo verso i figli).

Va per di più considerata la condizione del coniuge, che si vorrebbe nuovamente obbligato e che, invece, di fronte alla costituzione di una famiglia di fatto tra il proprio coniuge e un altro *partner*, necessariamente stabile e duratura, **confiderebbe, all’evidenza, nell’esonero definitivo da ogni obbligo**.

#### **Cassazione, sez. VI, sentenza 10 gennaio 2019, n. 406**

L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto resta definitivamente escluso.

#### PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

#### **Cass. civ., sez. unite, sent., 24 settembre 2018, n. 22434**

*Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell’assegno di cui all’art. 5 della l. n. 898 del 1970, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno periodico divorzile al momento della morte dell’ex coniuge e non già come titolarità astratta del diritto all’assegno divorzile già definitivamente soddisfatto con la corresponsione in unica soluzione. In quest’ultimo caso, infatti, difetta il requisito funzionale del trattamento di reversibilità, che è dato dal medesimo presupposto solidaristico dell’assegno periodico di divorzio, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell’ex coniuge, mentre nel caso in cui sia stato corrisposto l’assegno “una tantum” non esiste una situazione di contribuzione economica che viene a mancare.*

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 419 del 20 ottobre 1999, ha fornito l’interpretazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3 compatibile con le disposizioni di cui agli artt. 3 e 38 della Carta fondamentale. Secondo il giudice delle leggi “la pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica in una duplice direzione:

a) nei confronti del *coniuge superstite*, come forma di *ultrattività della solidarietà coniugale*, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge *deceduto*;

b) nei confronti dell’ex coniuge, il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, vede riconosciuta, per un verso, la continuità di questo sostegno e, per altro verso, la conservazione di un diritto, quello alla re-

*versibilità* di un trattamento pensionistico *geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale*.

Si tratta, dunque, di un diritto alla pensione di reversibilità, che non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell'assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell'esigenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati (L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6).

Se in particolare l'apporto alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge può considerarsi elemento costitutivo della solidarietà coniugale e post-coniugale, che peraltro non impone necessariamente il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, il presupposto per l'attribuzione della pensione di reversibilità è, invece, il venir meno di un sostegno economico che veniva apportato in vita dal coniuge o ex coniuge scomparso e la sua finalità è quella di sovvenire a tale perdita economica all'esito di una valutazione effettuata dal giudice in concreto che tenga conto della durata temporale del rapporto, delle condizioni economiche dei coniugi, dell'entità del contributo economico del coniuge deceduto e di qualsiasi altro criterio utilizzabile per la quantificazione dell'assegno di mantenimento.

Anche la previsione, nell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, della *condizione che l'ex coniuge non sia "passato a nuove nozze"* conduce a correlare il diritto alla pensione di reversibilità all'attualità della corresponsione dell'assegno divorzile.

Il problema dell'interpretazione dell'espressione testuale "titolare dell'assegno" di divorzio, di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3 nel testo in vigore, assume quindi una direzione univoca nel senso di valorizzare il significato della titolarità come condizione che vive e si qualifica nell'attualità.

Se infatti la finalità del legislatore è quella di sovvenire a una situazione di deficit economico derivante dalla morte dell'avente diritto alla pensione, l'indice per riconoscere l'operatività in concreto di tale finalità è quello della attualità della contribuzione economica venuta a mancare; attualità che si presume per il coniuge superstite e che non può essere attestata che dalla titolarità dell'assegno, intesa come fruizione attuale di una somma periodicamente versata all'ex coniuge come contributo al suo mantenimento.

Del resto l'espressione *titolarità* nell'ambito giuridico presuppone sempre la concreta e attuale fruibilità ed esercitabilità del diritto di cui si è titolari; viceversa, un diritto che è già stato completamente soddisfatto non è più attuale e concretamente fruibile o esercitabile, perché di esso si è esaurita la titolarità.

*La corresponsione dell'assegno in unica soluzione preclude la proponibilità di qualsiasi successiva domanda di contenuto economico da parte del coniuge beneficiario dell'assegno una tantum* senza che ciò equivalga a negare il carattere autonomo e di natura previdenziale del diritto dell'ex coniuge al concorso sulla pensione di reversibilità.

Significa invece prendere atto che *il diritto all'assegno divorzile è stato definitivamente soddisfatto e che non esiste alla morte dell'ex coniuge una situazione di contribuzione economica periodica e attuale che viene a mancare*. Difetta pertanto il requisito funzionale del trattamento di reversibilità che è dato dal presupposto solidaristico finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge.

L'assegno di reversibilità non costituisce la mera continuazione *post mortem* dell'assegno di divorzio ma si giustifica con le stesse ragioni che giustificavano il sostegno economico all'ex coniuge, mediante la corresponsione dell'assegno divorzile; mentre il *quantum*, in caso di concorso con il diritto del coniuge superstite, sarà modulato sulla base della verifica giudiziale diretta ad accertare gli elementi che conducono a una ripartizione equa fra gli aventi diritto.